

COMUNE DI FERENTINO

REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE

**Legge n° 114/1998
Legge Regionale n°33/99
Integrato con Legge Regionale
N. 12/2001**

1. PREMESSA

Con l'abrogazione delle precedenti norme (ex legge 112/91 e delle Leggi Regionali n° 42/94) vi è un preciso riconoscimento degli ex ambulanti in operatori nel terziario distributivo al dettaglio.

Scompare così la tradizionale figura del commerciante ambulante e viene assimilata a tutti gli effetti dal commercio al dettaglio e con la legge 114/1998, accanto a struttura distributiva come supermercati ed esercizi in sede fissa, compare questa terza forma distributiva su aree pubbliche (art. 27, 28 Legge 144/98).

La situazione italiana, come modello di un mercato "purista" può promuovere una varietà di "servizi" chiaramente voluta dai consumatori e che considera determinante anche come rapporto personale e di fiducia purchè queste strutture siano sufficientemente funzionali, di facile accessibilità e ben articolate da svolgere anche un ruolo "sociale" così com'è quello del commercio all'aria aperta, dislocato ovunque scaturisca una domanda o si conservi un tessuto sociale tradizionale dotato di connotati numerici ed economici reali (es. Centri storici, comunità rurali e costiere).

L'uso dell'area pubblica è quindi diventata la sola differenza sostanziale tra questa "nuova" forma di commercio ed il resto della distribuzione.

Da oggi tutti coloro che vendono al dettaglio sono uguali, stessi diritti e stessi doveri.

Questa equiparazione porta ad assimilare agli utenti delle aree pubbliche anche gli operatori che in sede fissa esercitavano nelle stesse aree (mercati rionali o in aree demaniali). Oggi, con la 114, assume un'identità anche il "mercato rionale" che essendo area attrezzata destinata all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche definito come "vendita di merci al dettaglio o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o in aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, scoperta o coperta".

La collaborazione di queste tipologie di commercio deve essere individuata con criteri compatibili sia con la funzione specifica sia con le esigenze complessive del terziario, dei servizi pubblici e delle realtà commerciali preesistenti.

Le direttive per il commercio su aree pubbliche sono orientate a quattro ordini di finalità:

- garantire un corretto insediamento del commercio su aree pubbliche nell'assetto urbano;
- assicurare la funzionalità del servizio che il commercio rende al consumatore;
- realizzare, attraverso la presenza equilibrata delle diverse forme distributive, un ambiente adeguatamente concorrenziale, offrendo al consumatore possibilità di scelta;
- porre la condizione perché le aziende possano operare su livelli di produttività e redditività adeguati.

Tali obiettivi devono essere perseguiti in modo unitario, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente.

In particolare, le direttive contengono, anzitutto, i principi generali, tra i quali merita sottolineare la prescrizione dell'adozione da parte dei comuni di un apposito regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. IL COMUNE E LE AUTORIZZAZIONI

L'art. 28 della Legge 114 e l'art. 37 della Legge Regionale 33 stabiliscono le condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
- c) nell'ambito delle fiere.

L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

La nuova legge pur sottolineando che è compito della regione dettare le norme generali, stabilisce nel COMUNE il promotore primario della individuazione delle aree, indicando anche i termini ultimativi entro i quali deve essere definita.

Questa centralità del ruolo comunale, che si esprime non più con "PIANI" ma con "DELIBERE" diventa più agile (come ad esempio stabilire i criteri di assegnazione) e definisce anche l'ambito giuridico di autorizzazioni che è sempre e solo territoriale, infatti tutti e due i tipi di autorizzazione è di competenza Comunale e rilasciata dal comune di residenza, in conformità dei CRITERI del documento Programmatico di cui all'art. 33 della Legge Regionale 33 e pubblicato in data 19/04/2003 riportato in appendice come regolamento comunale.

Come si vede l'innovazione è sostanziale:

- la prima regola è legata alla territorialità;
- la seconda è individuata nella durata della concessione (non più precaria) che si amplia a 10 anni;

La concessione non è inoltre "a termine" come prima, ma viene rinnovata automaticamente purchè permangono le condizioni preliminari soggettive (titolarità e disponibilità della area).

Qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualsiasi motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva di pari valore commerciale e diritto prioritario rispetto alle altre autorizzazioni.

METODOLOGIA DI LAVORO

Tale relazione tecnica, presenta i risultati ottenuti dall'esame analitico dei dati ricavati con le rilevazioni totali dirette agli operatori in area pubblica..

Lo studio si compone di due parti fondamentali:

- la prima contenente la relazione tecnica con gli indici strutturali più significativi;
- la seconda prevede la normativa riguardante le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche;
- la terza parte prevede (appendice) il regolamento operativo in riferimento al documento programmatico emanato dalla Regione Lazio in data 14/03/2003-

Questa seconda e terza parte (che si chiama propositiva) detta le norme di attuazione. In base all'art. 28 della 114/98 e della Legge Regionale 33/99, il comune stabilisce le "condizioni di tempo e di luogo" per l'esercizio dell'attività. Quindi può limitarlo sia temporalmente sia per motivi di carattere urbanistico, igienico-sanitario, di polizia stradale, di tutela di aree aventi valore archeologico ecc. ecc.. Inoltre la Legge dà possibilità ai privati di mettere a disposizione delle aree per i mercati.

Contemporaneamente fissa i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative e per la regolamentazione delle aree e delle soste.

Per quanto riguarda la prima parte, è necessario precisare che i dati di base della presente relazione, sono stati raccolti: o con indagini dirette o presso i competenti Uffici del Comune che disponevano di materiale molto utile ai fini preposti.

Il lavoro di elaborazione e di raccolta dati, è stato confrontato con verifiche dirette nonché con informazioni di Funzionari Comunali, con gli operatori del settore ed i responsabili di categoria.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATO SETTIMANALE (RICOGNIZIONE E CENSIMENTO in riferimento all'art. 57 Legge Regionale 33/99).

A) la rilevazione.

Sono stati censiti tutti i titolari di autorizzazioni al commercio (ex ambulanti), sulla base degli elenchi e delle informazioni fornite dall'ufficio licenze e dal Comando vigili urbani (al 13/10/2005). Pertanto, il numero riportato nella cartografia (in allegato) riguardano i banchi effettivi e quindi il numero massimo di licenze concedibili nel mercato settimanale.

In allegato viene riportata anche una pianta planimetrica (generale) con l'ubicazione del mercato settimanale con le singole aree interessate.

B) UBICAZIONE ATTUALE DEL MERCATO SETTIMANALE

Attualmente nel comune di FERENTINO il mercato settimanale, comunque si svolge nella giornata di **SABATO** in località: GIARDINO come da tav. n° 1 in allegato l'organico (dopo piccola variazione e ristrutturazione effettuata con Ordinanza Sindacale n. 14 del 07/10/2003 è di n° **115 posteggi** di cui: n° 14 nel settore alimentare; n° 101 settore non alimentare, oltre a n. 12 Produttori Agricoli, come da elenco-graduatoria allegata.

Con l'approvazione di questo atto, il Consiglio Comunale, decide di far svolgere tale mercato settimanale nello stesso giorno e nella stessa area già stabilito con Ordinanza sindacale n. 14 prot. 22279 del 07/10/2003, così sviluppati e riportati nella CARTOGRAFIA in ALLEGATO. Particolare cura è stata posta nell'assicurare in tutti gli spazi studiati la possibilità di conservare un varco come corsia d'emergenza.

L'organico complessivo del mercato del Sabato dei posteggi rimane FISSO così come formulato e verranno pubblicati eventuali posti vacanti con procedure ed avvisi così come prevede l'art. 40 della Legge regionale 33/99.

ELENCO VENDITORI SU AREA PUBBLICA MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

N.D	DITTA CONC. POSTEGGIO	N.POS	mq		N.D.	DITTA CONC. POSTEGGIO	N.POS	mq
1	MORINI ANNA	161	5X8		59	SALATI ANGELO	85	5X8
2	ROSATO STEFANO	159	5X8		60	MOSCATO MARIA	140	5X13
3	CHEN JANGUO	158	5X8		61	RUOTOLO NICOLA	82	5X8,5
4	QUATTROCIOCCHI DIEGO	92	5X4		62	RUSSO PAOLA	87	5X8.5
5	MOSCATO NUNZIO	157	5X10		63	DI LETA MARIO	65	5X8
6	MOSCATO GIUSEPPE 1942	127	5X5		64	IABONI MARIA	97	5X8
7	DI MASSIMO MASSIMO	126	5X8		65	RIZZO PIERINO	98	5X9
8	PERCIBALLI GINO	125	5X9		66	VELLI FIORINO	99	5X8
9	TOZZI MAURIZIO	124	5X8		67	GIACOMINI ERRICA	100	5X8
10	TOLASSI FIORINO	123	5X9		68	BASILE MARIO	101	5X6
11	BAGLIONE IRENE	122	5X8		69	MACERA GERARDO	103	5X8,5
12	ZAVOTA CRISTIAN (Affitto FABRIZI)	121	5X8		70	MARCHEGIANI DAVIDE	104	5X8,3
13	MANGIAPELO MARIO	47	5X7		71	QU SHUANG SHUANG	105	5X8
14	VALENTI PAOLO	118	5X8		72	FIORLETTA PAOLO	106	5X8
15	DI FEDE GINO	119	5X8		73	PERCIBALLI SANDRO	107	5X9
16	D'ITRI MASSIMO	117	5X9		74	PASSERI GIANCARLO	108	5X8
17	DE SANTIS A. RITA	110	5X6		75	PIZZUTI DAVIDE	60	5X8
18	RUSSO STRATO	115	5X9		76	PERCIBALLI STEFANO	29	5X8.5
19	CIUFFARELLA ANNA	114	5X9		77	PASCARELLA PAOLO	25	5X8
20	GRANATA RAFFAELE	113	5X8		78	ARDUINI ANGELA	66	5X7
21	G S D F.lli PALCONE snc	112	8x8,75		79	AVETA VINCENZO	58	5X8
22	BRACAGLIA MAURO	111	5X8		80	NAPPO ANTONIO	41	5X9
23	FONTANA AMATO	110	5X8		81	SANTUCCI G. LUCA	78	5X8
24	CORSI ROSALBA	109	5X6		82	RANIERI DOMENICO	38	5X7
25	FRASCA VINCENZO	130	5X7		83	CORSI FRANCESCO	69	5X7
26	LIN LIANGGUANG	79	5X8		84	TOMASSINI LORENZO	51	5X8
27	CHAJID MAHFOUD	35	5X12		85	CHAJID HASSAN	28	5X8
28	ROSSI GIANCARLO	57	5X9		86	GRANDE RICCARDO	46	5X7
29	PANTANO LORENZA	34	5X8		87	ERBA GIUSEPPE dal 23/02/05	43	5X8
30	GRANDE ANTONIO	55	5X9		88	RAHAT IFSHAN	32	5X8
31	TURRIZIANI SANDRO	71	5X8		89	USPINI FRANCESCO	76	5x8
32	STOLFO CESARE	80	5X6.5		90	COMPAGNONE LORENZO (Affitto Nappo Antonio)	39	5x7
33	PEROTTA CARLO	68	5X9		91	TOFANI GRAZIELLA	48	5X8
34	SCALIA CARMELA	70	5X9		92	MANGIAPELO LIVIO	54	5X8
35	NAPPO ANTONIO 1954	62	5X8		93	SABELLICO TERESA	50	5X8
36	SOLDATI UMBERTO (Affitto Baglione)	72	5X7.5		94	LA MARRA AUGUSTO	77	5X8
37	MASTROPAOLO GIUSEPPE	67	5X8		95	LIN CANBIN	56	5X8
38	CASTAGNACCI ALESSANDRO	61	5X8		96	PALISI MARCO (Affitto Tozzi Maurizio)	90	5X8.5
39	HAUDI HAMID (sub-affitto Mastrogiacomo Gianluca)	81	5X9.5		97	MARCOCCIA FERNANDA	96	5X9
40	CASERTA ALFONSO	69	5X10		98	MARINI GIOVANNI	86	5X12
41	CHIAPPINI SERGIO	73	5X6		99	MASTRACCO FRANCO	93	5X9
42	MINNUCCI AUGUSTO	75	5X9		100	FIORINI ALBERTO	94	5X9
43	NARDONI GIUSEPPE	74	5X8		101	QUADROZZI DANIELA	88	5X14
44	ERBA PEPPINO	44	5X9			ALIMENTARISTI N°14		
45	VIGLIOTTI ANGELO	40	5X9		102	ARDUINI FRANCA MARIA	19	5X6
46	QUADROZZI FRANCO	53	5X8.5		103	EREDI STABILE (FRANCESCO)	147	5X8

47	GIANSANTI MAURO	52	5X8	104	PERSICO MARIO	142	5X8
48	STIRPE LUCIA	160	5X8.5	105	MARRA FRANCO	137	5X8
49	PASSERI IOLE	26	5X6	106	CALVANO MARCELLO	131	5X7
50	BASSI ANGELO	31	5X8	107	IACOUCCI ANNA	128	5X1
51	TERSIGNI ROSARIA	36	5X8	108	D'ARPINO MARIA PIA	5	5X4
52	CIANFROCCA PARIDE	63	5X8	109	GIOVANNETTI ANNA	148	5X4
53	PELLONI MARIO	45	5X9	110	IACOVISSI ALBERTO	141	5X4
54	XIA XIAOOU (Affitto Puppato)	91	5X10	111	QUATTROCIOCCHI ENNIO	153	5X8
55	CATRACCHIA GIO PIETRO	129	5X6	112	MARTELLETTI LUISA	145	5X9
56	RAPONE SISTO	42	5X4	113	CIANFROCCA MAURIZIO	134	5X8
57	DI STEFANI SERGIO	83	5X8	114	MARRA ENZO	133	5X7.5
58	PASSERI ARCANGELO	84	5X8	115	EREDI STABILE (GIANCARLO)	144	5X6

PRODUTTORI AGRICOLI

N°	NOMINATIVO	Presenza	N°	NOMINATIVO	Presenza
1	MASTRANTONI MAURO		7	MARTUCCI VINCENZA	
2	IMOLA VINCENZO		8	LEMMA ANDREINA	
3	LUCIA BENITO		9	PIETROBONO LUIGI	
4	RICCI ELISABETTA		10	MASTRONARDI GIOVANNA	
5	IACOVISSI MARIA		11	FIORINI MARCO	
6	NIRCHI MARIA		12	IMOLA SILVIA	

MERCATO RIONALE – MENSILI E STAGIONALI

- Nel Comune di Ferentino, nella parte *storica* del comune: Viale Marconi; Via XX Settembre; Piazza Matteotti; Via A. Curia e Piazza Angelini, opera un mercatino rionale del MARTEDI, come allegata cartografia con organico totale di n° 30 posteggi (banchi alimentari e non), oltre ai produttori agricoli coltivatori diretti locali.
- Per quanto attiene alle autorizzazioni straordinarie, è possibile rilasciarle per la vendita di prodotti stagionali (maggio / settembre) e comunque legati ai prodotti tipici stagionali in località indicate dall'Amministrazione;
- Per la vendita di ITTICI (pesce) attualmente è consentita per n° 01 posteggio nei giorni di martedì e venerdì in località Collepero

ELENCO VENDITORI SU AREA PUBBLICA MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ

N°Pos.	AUTORIZZAZIONE	Presenza	N°	AUTORIZZAZIONE	Presenza
11	NAFRA GIOVANNI		1	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
10	TAGLIONE BRUNO		2	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
6	*DI LETA MARIO		3	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
7	SCACCIA GIULIANA		4	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
8	TAGLIAFERRI PAOLA		5	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
12	SANTORO ANDREA		6	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
13	MARTINI CLAUDIO		7	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
14	SAVONE GUERINO		8	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
16	MARRA FRANCO		9	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
17	CIANFROCCA AGOSTINO		10	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
28	*VIRGILI VITTORIO		11	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
19	CAPASSO RAFFAELE		12	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
20	*MASTRANTONI MAURO		13	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
27	FONTANA MARIA LUISA		14	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI
25	*HALLOUM MOHAMMED (Affitto Malizia)		15	TITOLO DECADUTO**	SPUNTISTI

*posteggi volturati

**autorizzazione decaduta per assenze ingiustificate del titolare.

AGRICOLTORI

N°	NOMINATIVO	Presenza	N°	NOMINATIVO	Presenza
1/1	MASTRONARDI GIOVANNA		4/16	PIETROBONO LUIGI	
2/2	MARTUCCI VINCENZA		5/17	IMOLA VINCENZO	
3/3	LEMMA ANDREINA		6/18	RICCI ELISABETTA	

MERCATO GIORNALIERO (chioschi).

Il commercio su aree pubbliche data in concessione per un periodo di tempo (10 anni rinnovabili) utilizzati quotidianamente e per tutta la settimana.

- a) Nel Comune di Ferentino opera un mercatino giornaliero di produttori agricoli coltivatori diretti varianti dalle 05 alle 10 unità operante in Piazza Angelini, via Consolare, zona adiacente Piazza Mazzini.
- b) Nel Comune attualmente possono essere mantenuti i seguenti chioschi su aree pubbliche:
 - n° 01 in località Collepero.....Frutta e verdura;
 - n° 03 chioschi di cui due fissi e uno mobile, nei pressi del cimitero per la vendita di fiori;

L'autorizzazione per l'esercizio e l'attività ha efficacia per il solo territorio del Comune. Per l'effettiva localizzazione, nonché, per il rispetto delle norme di arredo urbano si rimanda alle eventuali indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, che verrà interpellato al momento dell'effettiva installazione del chiosco stesso.

Ex serbatoio – locali sottostanti Piazza Mazzini

I locali sottostanti Piazza Mazzini denominati “ex serbatoio” nel momento in cui otterranno l'agibilità stessa dell'immobile, saranno destinati ad area prettamente commerciale.

Previsione di un chiosco mobile nella parte bassa del Cimitero

SAGRE E FIERE-FESTE

Nel corso dell'anno (di solito in occasione di feste religiose e sagre) a FERENTINO affluiscono ambulanti al dettaglio per la vendita di giocattoli, dolci e prodotti vari.

In occasione di tali ricorrenze, l'amministrazione comunale regolerà il flusso per l'occupazione di aree pubbliche secondo i criteri previsti dalla Legge 114 e 33 Regionale.

FIERE

- a) 30 aprile – 1° maggio – S. AMBROGIO – in concomitanza della festa Patronale, fiera con un organico n° 120 banchi come da uso e consuetudine,
- b) S. AMBROGIO del 16 agosto (stesso organico);
- c) 13 – 14 settembre – SS. CROCIFISSO – fiera per complessivi 45 banchi come da previsioni anni precedenti (Centro Urbano). In tale sagra saranno ammessi solo prodotti peculiari locali di tradizione e cioè: prodotti agricoli; dell'artigianato; dolci; bigiotteria e la somministrazione di alimenti e bevande. Saranno esclusi il settore abbigliamento, calzature ed altri prodotti non specifici della sagra.

FESTE

Questi mercati disciplinati dalla legge 114/98 e Regionale n° 33, rientrano nelle manifestazioni che si svolgono “in occasione di festività locali o circostanze analoghe”, non caratterizzate da alcuna periodicità e vi rientrano qualsiasi manifestazione occasionale nonché i mercati mensili. La Legge stabilisce un titolo di priorità agli operatori con più alto numero di presenze sul mercato. Tali festività più ricorrenti sono:

- S. Giuseppe 19 – 20 marzo – località Stazione;
- S. Erasmo - località Porciano;
- S. Antonio – centro urbano;
- S. Ambrogio - località Cartiera;
- Ferragosto;
- S. Rocco;
- La Maddalena – loc. “Roana”;
- Madonna della Stella Porciano;
- Madonna di Fatima;
- B. Luigi Guanella loc. Madonna Angeli Foche

Le aree di localizzazione sono stabilite dal responsabile dei Servizi interessati (Attività Produttive e Polizia Municipale); in particolare saranno concesse autorizzazioni per promozioni

di mostre-mercato nel settore dell'antiquariato, collezionismo ed artigianato nonché prodotti tipici ed ogni altra manifestazione culturale e politica di riferimento comunale.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Tale tipo di commercio è consentito nei giorni feriali su tutto il territorio comunale, con eventuale esclusione giorno fissato per il riposo settimanale del settore, a condizione che non venga intralciato il traffico e si rispetti il Codice della strada.

Tale attività è **VIETATA** nelle aree "mercatali" del sabato e del martedì.

Non è permessa la vendita nel giorno di eventuale chiusura settimanale prevista per il commercio fisso, qualora questa fosse obbligatoria.

COMUNE DI FERENTINO
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
LEGGE 114/1998
Legge REGIONALE N° 33 rif. art. 33 fino al 45
Disposizioni transitorie cap. II dall'art. 57 al 67
Integrato con L. R. n° 12 del 25/05/2001

Documento Programmatico del 19/02/2003

NORME DI ATTUAZIONE

NORME GENERALI

Titolo I

Art. 1. – Specifica del commercio su aree pubbliche

1. – Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 37, comma 2 (legge 33 regionale) effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. – Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, destinata ad uso pubblico.
3. - Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. - Per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, situato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente.
5. - Per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'erogazione di pubblici esercizi.
6. - Per fiere s'intende la manifestazione, con scadenza da determinarsi a cura del Comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, per operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
7. - Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita dal Comune, con scadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
8. - Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purchè la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
9. - Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 2 – Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio su aree pubbliche.

In riferimento all'art. 28 della Legge 114/98 e dell'art. 37 della Legge Regionale N° 33/99, il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) – su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabili, per i mercati a cadenza settimanale o per più giorni alla settimana, per i posteggi fuori mercato (titolo III).

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza. Tale autorizzazione è efficace ed abilita (in riferimento all'art. 39 della Legge Regionale n° 33) anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale (in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato) e può partecipare alle fiere su tutto il territorio Nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

b) - in forma esclusivamente ITINERANTE su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune (ai sensi dell'art. 28 comma 16, del dlgs 114/98) con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Sindaco può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate.

c) - nell'ambito delle fiere e feste (titolo IV delle presenti norme);

- L'autorizzazione viene rilasciata con riferimento al settore merceologico (alimentare e non) del commercio al dettaglio;
- L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite;
- L'autorizzazione per i prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione (se l'interessato indica il numero e la data d'iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande), l'autorizzazione deve essere mostrata in originale agli organi di controllo.

In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge 114/98;

Le domande per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentate dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste (se riguarda il settore alimentare);

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicate la localizzazione del posteggio o dei posteggi disponibili con la superficie di riferimento.

Art. 3 – PROCEDURE E MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

(art. 40 - 41 Legge Regionale 33)

1. – L'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia e l'ubicazione del mercato, al fine del rilascio dell'autorizzazione, vengono effettuati tramite avvisi pubblici e trasmessi alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in riferimento al titolo II, III e IV delle presenti norme.

2. - La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione è inoltrata (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
3. - Il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria è di 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
4. - Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri del documento programmatico di cui all'art. 33 (adottato in data 19/02/2003).
5. - Uno stesso operatore può utilizzare più posteggi contigui fino ad un massimo di tre (3) all'interno dello stesso mercato (norma prevista nel Doc. Prog.).

ART. 4 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Titoli 2 (per il mercato settimanale) Titolo 3 per quello giornaliero, rionale, feste e fiere e Titolo. 4 per commercio itinerante.

- La concessione di area pubblica può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza nulla dovere salvo il fatto che l'interessato ha diritto ad un altro posteggio nel territorio comunale.
- Sarà il Consiglio Comunale ad adottare gli atti per: soppressione o spostamento dei mercati o fiere locali;
- Per i mercati con superficie maggiore > 2.500 mq., è richiesta la conferenza di servizio.

Art. 5. – Assegnazione temporanea dei posteggi . (spuntisti):

1. – In riferimento all'art. 42 (Legge Regionale 33), la concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun Titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.
2. – I posteggi che risultano liberi all'orario delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi e che siano muniti di titolo autorizzatorio in originale. Salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi.
3. – Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune istituisce apposito registro per l'annotazione delle presenze.
3 bis) La possibilità prevista per i comuni (al comma 15 dell'art. 28 del dlgs. 114/98) di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere è subordinata alla presentazione, da parte di almeno il 60% degli operatori interessati, di una proposta di determinazione che può essere modificata, sempre su richiesta degli operatori, con cadenza biennale.

Art. 6 – DECADENZA – REVOCA E SOSPENSIONE dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica. Fatta salva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione.

1. – L'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c. 4, del D. Lgs. 114/98 è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del citato Decreto Legislativo 114/98.

Il procedimento di dichiarazione di decadenza dovrà avvenire nei termini previsti dal D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni.

I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del titolo X del citato D. Lgs. 114/98.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per motivi previsti dall'art. 28 comma 16 del dlgs. 114/98, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico sanitari, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

3-ter) Qualora il titolare dell'autorizzazione e del posteggio utilizzi per la vendita un autoveicolo attrezzato o la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Reintestazione dell'autorizzazione. (art. 45 L. R. 33)

1.- L'autorizzazione è reinnestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 commi 2 e 5 del dlgs 114/98.

2.- La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.

3.- La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni.

4.- L'autorizzazione è reinnestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 commi 2 e 5, del dlgs 114/98, hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

5.- Nel caso di operatori con concessioni di posteggi la reintestazione è effettuata dal Comune sede del posteggio medesimo.

6.- Nel caso di operatori itineranti, l'autorizzazione è reinnestata dal Comune che l'ha rilasciata, qualora il reintestataro vi abbia la residenza; in caso di residenza del reintestataro in Comune diverso, si applica la procedura prevista per il cambio di residenza dall'art. 43, comma 6 (L.R. 33).

7.- Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce le presenze giornaliere nei mercati possedute dal precedente titolare, valutabili ai fini dell'attribuzione del titolo di proprietà.

Art. 8 – CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI rilasciate ai sensi della ex 112. In riferimento all'art. 63 (L. R. 33).

1. – L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di posteggi, rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991 n° 112, è convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'art. 28, comma3, del dlgs 114/98 dal Comune sede del posteggio. A seguito della conversione sono rilasciati tanti titoli autorizzatori per quanti sono i posteggi concessi al titolare.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della L. 112/91, è convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'art. 28, comma4, del dlgs 114/98 dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
3. I soggetti titolari dell'autorizzazione prevista dalla L. 112/91, continuano ad esercitare l'attività relativa, fino al rilascio, da parte dei comuni, del titolo autorizzatorio convertito, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dalla presente Legge.
4. Sono convertite, ai sensi e con le modalità del presente articolo anche le autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la conversione prevista dall'art. 19 del decreto ministeriale n° 248/96.

Art. 9. - AGRICOLTORI, MEZZADRI, ARTIGIANI.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai coltivatori diretti, mezzadri coloni i quali esercitano nelle aree ad essi riservate per la vendita dei propri prodotti.

La domanda, che deve essere presentata da parte dell'agricoltore diretto che intende vendere al pubblico i propri prodotti deve essere corredata, da certificazione del Sindaco che attesti, oltre detta qualifica, anche l'ampiezza dei fondi coltivati ed i prodotti ricavati dagli stessi.

Il mancato rinnovo dell'attestato di qualifica di agricoltore ecc. costituisce motivo di decadenza della concessione di posteggio, la cui superficie prescinde da quella prevista per gli operatori commerciali.

Per ulteriori riferimenti: Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228, pubblicato nella G. U. n° 137 del 15/06/2001 – supplemento Ordinario n° 149.

L'attività di vendita dei prodotti di propria produzione esercitata da artigiani è soggetta all'autorizzazione amministrativa, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, lett. F della legge regionale 33 (cioè gli artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali adiacenti dei beni di produzione propria).

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL MERCATO SETTIMANALE
disponibilità di aree destinate all'esercizio di attività ai sensi
dell'art. 28 lettera a) della Legge 114
ed art. 37 lettera a) della Legge Regionale n° 33

TITOLO II

MERCATO SETTIMANALE (art. 36 comma 5 L. R. 33)

Fonti normative

Fatte salve, per quanto in esse disposto dalla Legge n° 114/98 contenente la nuova disciplina del commercio su aree pubbliche ed alla L. R. 33, il commercio su aree pubbliche nelle sue diverse manifestazioni è disciplinato dal presente regolamento e da ogni altra norma vigente in materia di polizia urbana e di igiene, purchè non in contrasto o incompatibile con esso e con le "Leggi" che disciplinano la materia.

Art. 10 – MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale su aree pubbliche, assolve un importante ed utile servizio per i consumatori integrando o completando le altre forme di distribuzione in uso e si svolge nella giornata di **SABATO** nella parte bassa del Comune (località Giardino), come da organico della relazione e tavola allegata:

PERIODO INVERNALE

ore 07.00 –orario d'ingresso-
ore 7,15 –verifica presenze-
ore 7,30 –sistemazione spuntisti e apertura banchi-
ore 08.00 - vendita –
ore 13.00 – chiusura –
14.00 - sgombero -

PERIODO ESTIVO:

ore 6,30 –orario d'ingresso-
ore 6,45 –verifica presenze-

ore 7,00 –sistemazione spuntisti e apertura banchi-
ore 7,30 - vendita –
ore 13.00 – chiusura –
ore 14.00 - sgombero -

Il Sindaco potrà disporre, con provvedimento motivato, lo spostamento temporaneo della giornata di mercato. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante comunicati ed avvisi da affiggere all'albo pretorio del Comune.

Per il mercato settimanale, l'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di posteggio, con l'indicazione del settore (alimentari e non), delle tasse dovute, del posto assegnato e della scadenza della concessione. Uno stesso operatore può utilizzare più posteggi contigui fino a un massimo di tre (03), all'interno dello stesso mercato.

Art. 11 – Delimitazione dell'area di mercato:

Le aree destinate all'attività di vendita per il mercato settimanale, sono quelle indicate in precedenza e riportate nella relazione.

Lo svolgimento dell'attività nell'ambito di fiere e sagre e posteggi isolati si effettuano nei periodi e date indicate in relazione e nei capitoli di riferimento ad ognuno.

La sorveglianza del mercato è affidata all'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 12 – ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato, il titolare del posteggio dovrà esibire, a richiesta, l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore merceologico. Inoltre, in qualsiasi momento, il titolare dovrà esibire, a richiesta del personale alla sorveglianza:

- a) l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed il libretto sanitario;
- b) la copia della comunicazione al Sindaco in caso di rappresentanza.

Art. 13 – ORGANICO COMPLESSIVO DEL MERCATO SETTIMANALE

L'Amministrazione Comunale conferma gli attuali organici del mercato settimanale così come stabilito e previsto in relazione e riportato in allegato " Tav. 1/a;" Gli eventuali spazi non occupati che si renderanno disponibili, verranno pubblicati con le procedure ed avvisi come prevede l'art. 40 della L. R. 33.

Art. 14 – DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per singolo posteggio. All'entrata in vigore della presente disposizione, i posteggi di dimensione inferiori, rispetto alla richiesta dell'operatore, rimarranno invariati fino a quando eventuali disponibilità non consentono di adeguarli.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita ed il tendone a copertura del banco non può sporgere oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la

linea del banco (per le altre caratteristiche si rimanda all'articolo delle norme igieniche e di polizia urbana).

L'amministrazione comunale comunicherà alla Regione di appartenenza ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 lettera "A" della legge 114 secondo quanto previsto dall'art. 40 della Legge Regionale n° 33.

Art. 15 – CONCESSIONE DEI POSTEGI NEI MERCATI SETTIMANALI E GIORNALIERI AVVISO PUBBLICO

I posteggi nelle aree per l'esercizio di cui all'art. 28 lettera "A" Legge 114/98 e della L. R. n° 33 (art. 37 lettera "A") verranno concessi, secondo la normativa vigente e secondo le procedure dell'art. 40 e 41 (L. R. 33) e riportata all'art. 03 del presente regolamento.

Le concessioni hanno durata decennale sono rinnovabili alla scadenza, a domanda scritta. La domanda, in bollo, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di scadenza della concessione.

GADUATORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO (art. 59 L. R. 33)

1. - Nel rispetto delle norme del documento programmatico di cui all'art. 33 (deliberato il 19/02/2003), il Comune adempie alle disposizioni di cui all'art. 40, in riferimento ai posteggi disponibili sul territorio, a seguito di istituzione di nuovi mercati ai sensi dell'art. 58, di cessazione attività o di decadenza e/o revoca della concessione.
2. - Le autorizzazioni e le relative concessioni sono prioritariamente rilasciate a:
 - a) i titolari di concessione di posteggi ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
 - b) i titolari di posteggi a rotazione, che restituiscono il titolo originario;
 - c) gli operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze nel mercato, accertate secondo le modalità di cui all'art. 61, comma 2 L. R..
3. - Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, lasciando all'operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione.
4. - Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono presentate con le modalità stabilite nell'art. 41 L. R. 33.

Art. 17 – NORME IGIENICHE DI POLIZIA URBANA

La direzione funzionale del mercato, fiere, ecc., con il coordinamento del Sindaco e dell'Assessore al Commercio, è affidata all'ufficio di Polizia Urbana che vi provvederà avvalendosi, per la sorveglianza, del corpo dei vigili urbani.

Per i requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari si rimanda all'Ordinanza del 03/04/2002 (G. U. del 17/05/2002 n° 114), che si riporta in allegato.

Per quanto più specifico:

- A) E' consentita la vendita al mercato di tutte le merci compresa la frutta, la verdura ed altri generi alimentari purchè siano garantite con mezzi idonei alle norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico e di ordine pubblico;

B) I titolari della concessione di suolo pubblico sono tenuti:

- ad esercitare direttamente (o a mezzo di propri delegati) la vendita nei limiti di spazio assegnati comprensivo del mezzo di trasporto);
- a disporre le merci sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo almeno cm 50,00;
- a stendere le tende di copertura ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 misurata dalla parte più bassa;
- a sgomberare l'area del mercato entro l'orario stabilito, lasciando il proprio posteggio libero da ogni sorta di occupazione di suolo, ivi compresi i rifiuti che devono essere posti, a cura degli operatori, in appositi sacchetti di plastica e quindi gettati nei cassonetti.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra.

Tutti gli operatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quello su aree pubbliche in particolare.

E' fatto assoluto divieto ai titolari di autorizzazione:

- di arrecare intralcio o disturbo ai clienti ed ai colleghi;
- l'uso del megafono, altoparlante ed ogni altro mezzo di amplificazione sonora;
- l'esplicazione di attività commerciale in aree diverse da quelle destinate al mercato, ovvero nell'ambito del mercato stesso da posteggio assegnato;
- l'esplicazione della medesima attività in giorno diverso da quello stabilito dall'amministrazione comunale;
- di piantare chiodi, legare corde, funi od altro agli alberi, pali della luce, ai balconi ed alle finestre dei caseggiati vicini;
- ad esercitare l'attività nei punti in cui viene temporaneamente impedita dagli agenti comunali e dalla forza pubblica per motivi di viabilità, di pubblica sicurezza e di igiene

Adeguamento ai “ **requisiti igienico-sanitari**” (G. U. n° 114 del 17/05/2002). Ministero della Sanità.

Tutti i mercati(settimanali,quotidiani e su strada) nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, dovranno conformarsi alle caratteristiche dell'ordinanza su citata e riportata in allegato entro i termini previsti.

I titolari di posteggio sono responsabili dei danni da essi e dai loro familiari cagionati al Comune e a terzi.

Art. 18 - SANZIONI

Ai sensi dell'art. 29 della Legge 114/98,

1.- Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori da territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,28 ad Euro 16.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. – Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche stabilite dalla deliberazione del Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 3.098,74.

3. – In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 19 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del dlgs 114/98 per tutti i prodotti in modo che risulti facilmente visibile al pubblico. In riferimento direttiva U. E. adottata con decreto legislativo n° 84 del 25/02/2000 (G.U. dell'11/04/2000) oltre al prezzo di vendita è necessario indicare il prezzo per unità di misura.

TITOLO III

CONDIZIONI MERCATO GIORNALIERO, RIONALE, MENSILI, STAGIONALE ED OCCASIONALE

POSTEGGI FUORI MERCATO (singolarmente ed isolatamente)

Ai sensi dell'art 28 lettera a) Legge 114/98 e dell'art. 36 comma 4 e dell'art 58 della Legge Regionale n° 33

Art. 20 - **MERCATO RIONALE**

Mantenimento del mercatino rionale nella giornata di martedì, nel Centro Storico come da organico e cartografia illustrata allegata.

Per la vendita di ittici (pesce) è consentito per n° 01 posteggio nei giorni di martedì e venerdì in località Collepero.

MERCATO GIORNALIERO

Nel Comune opera un mercatino giornaliero di produttori di frutta e verdura in Via Consolare o zona adiacente a Piazza Mazzini (come da relazione).

Inoltre nel Comune operano i seguenti chioschi su aree pubbliche:

- n° 01 località Collepero.....frutta e verdura;
- n° 03 chioschi (2 fissi + 1 MOBILE) nei pressi del Cimitero per la vendita di fiori e art. funerari;

CONDIZIONI PER SAGRE, FIERE E FESTE

Art. 36 comma 6, 7 Legge Regionale n° 33

Art. 21 – Nel corso dell'anno, in occasione delle Fiere e feste locali, possono partecipare i titolari di concessione provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità di spazi.

Tali ricorrenze riguardano in particolare:

FIERE

(Nel Comune di Ferentino le manifestazioni che ricadono in tale tipologia sono):

- a) 30 aprile - 1° maggio S. Ambrogio;
- b) S. Ambrogio del 16 agosto;
- c) 13 – 14 settembre – CROCIFISSO.

Gli interessati ad ottenere posteggi, nelle FIERE, dovranno:

- presentare, almeno 60 giorni prima ed un massimo di 120 giorni dallo svolgimento, domanda indirizzata al Sindaco, nella quale, oltre alle proprie generalità e codice fiscale dovranno indicare:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui sono in possesso;
 - b) il settore merceologico esercitato;
 - c) la superficie richiesta;

d) eventuali titoli di priorità per l'assegnazione.

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalle vigenti normative ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera o festa. La relativa graduatoria, sarà formata a cura del competente ufficio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera o festa cui si riferisce. (Per quanto attiene alla graduatoria, verificare il regolamento successivo).

FESTE E SAGRE LOCALI DURANTE L'ANNO

Tali ricorrenze riguardano tutto il territorio comunale con posteggi molto limitati e così come previsto nell'elenco della relazione:

- S. GIUSEPPE – località Stazione;
- S. ERASMO – località Porciano;
- S. ANTONIO – centro urbano
- S. AMBROGIO – località Cartiera;
- FERRAGOSTO;
- S. ROCCO;
- La Maddalena – loc. “Roana”;
- Madonna della Stella Porciano;
- Madonna di Fatima;
- B. Luigi Guanella loc. Madonna Angeli Foche.

Vengono, inoltre, istituite le seguenti fiere specializzate o monotematiche:

- Fiera di Primavera; Fiera dell'Estate; Fiera dell'Autunno; Fiera di Natale.

Altre feste e sagre:

Considerato che la vendita riguarda settori come gli: alimentari, frutta secca, fiori , oggetti in rame, pubblici esercizi con mezzi attrezzati ecc., i venditori saranno ubicati nelle vicinanze dell'area della festa di riferimento.

In occasione di feste religiose è consentito vendere tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare.

-Per promozioni di Mostre mercato settore antiquariato – artigianato e prodotti tipici locali si farà riferimento al (Centro Storico), come area più idonea per tali manifestazioni.

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI, STRAORDINARI, OCCASIONALI E SPORADICO.

I Comuni possono rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali esclusivamente nei seguenti periodi:

a) dal 1° al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi ;

b) dal 15 ottobre al 15 marzo per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.

Anche i cittadini (Doc. Prog.) possono vendere oggetti di loro proprietà e il Comune rilascerà un tesserino di riconoscimento che darà diritto di partecipare a tali mercatini per tre (03) volte l'anno.

TITOLO IV

COMMERCIO ITINERANTE

Disponibilità ai sensi dell'art. 28 lettera b) Legge 114/98 ed art. 37 lett. B) Legge Regionale n° 33.

Art. 22. – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE (art. 43 L. R. 33)

1.- L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società, in conformità ai criteri del documento programmatico di cui all'art. 33. (approvato in data 19/02/2003).

2. – L'autorizzazione abilita l'esercizio dell'attività su tutto il territorio Nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio Nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

3. – Il Comune, verificata la possibilità o meno di rilascio delle autorizzazioni in conformità ai criteri del documento programmatico regionale, né da notizia attraverso avviso pubblico, precisando il numero delle autorizzazioni se rilasciabili (il Documento Programmatico approvato il 19/02/2003, delega il Comune in base alle esigenze a decidere il numero massimo di licenze da concedere).

4. – Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avviso pubblico di cui al comma 3°, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda.

5. – Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il Comune che l'ha rilasciata trasmette, entro 30 giorni, l'autorizzazione medesima al Comune di nuova residenza, il quale provvede d'ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.

ART. 23 – NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI NEL COMUNE

Il Comune provvederà al rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in base alle esigenze in conformità ai seguenti criteri previsti dal Doc. Programmatico.

ART. 24 – CONDIZIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO ITINERANTE.

Tale tipo di commercio è possibile su tutto il territorio comunale, con vendita diretta sull'autoveicoli, e comunque ad eccezione delle aree espressamente vietate dall'Amministrazione.

La vendita è consentita su tutto il territorio a condizione che non venga intralciato il traffico e si rispetti il codice della strada.

Tale attività è VIETATA nelle aree mercatali del sabato e del martedì e comunque non potrà effettuarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri.

Fermo restando la distanza di cui innanzi, la sosta è, comunque, consentita in zona dove non sia d'intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso, senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo necessario per servire i clienti, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 300 mt. di distanza.

L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ABROGA TUTTE LE DISPOSIZIONI E I PROVVEDIMENTI COMUNALI PREVIGENTI, CON ESSO INCOMPATIBILI.

COMUNE DI FERENTINO

APPENDICE

REGOLAMENTO OPERATIVO CON NORME E CRITERI APPLICATI AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Capo I

ART. 1. - PRINCIPI GENERALI.

Il presente Regolamento è stato stilato in conformità al Documento Programmatico approvato dalla Regione Lazio e pubblicato in data 19/04/2003 ed ha validità triennale; esso definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie di mercati, delle fiere e per la forma itinerante. Il presente regolamento continua ad applicarsi fino alla data di pubblicazione della sua revisione.

Il Comune nello svolgimento delle funzioni relative al commercio su aree pubbliche deve tener conto dei seguenti principi:

1. migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme distributive;
2. mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche (con particolare riferimento alle zone periferiche degradate), ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
3. sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
4. potenziare l'offerta commerciale specie nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle zone rurali e montane;
5. adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;
6. valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale;
7. riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica, fognaria in conformità alle norme igienico – sanitarie ed a quelle della sicurezza;
8. promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria (forme di gestione più ampie prevedendo: esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria);
9. promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati.

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e in forma itinerante sono rilasciate dal Comune secondo le procedure, le modalità e i tempi previsti dal Titolo III, Capo II della Legge 33.

Le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche con posteggio dei prodotti tipici stagionali sono rilasciate esclusivamente nei periodi: dal 1° giugno al 30 settembre dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 2- VENDITE CONSENTITE

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate secondo i settori merceologici previsti dal D. Lgs. 114/98: settore merceologico alimentare e non alimentare.

Sono escluse le vendite della armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 07 della legge 11/05/1981, n°2123. Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico, nei termini stabiliti dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 17/02/2002 (G. U. n° 114 e riportata in allegato alle norme di attuazione).

ART. 3- AUTORIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE.

1. – Ai sensi dell'art. 28 comma 1° Lgs. 114/98, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
 - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

2. - Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1° lett. A), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante l'utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Per il rilascio della concessione decennale per mercati o fiere il Comune provvede alla redazione del Bando Comunale il quale deve essere trasmesso alla Regione per la pubblicazione al B .U .R ..

Le domande dovranno essere presentate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando Comunale.

Il Comune provvede alla redazione della graduatoria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e provvede al rilascio dell'autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio entro 30 giorni dalla data dell'approvazione della graduatoria secondo i *criteri* previsti dalla L. R. 33, dal Documento Programmatico e dal presente Regolamento.

3. - L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma *itinerante* viene rilasciata dal Comune di residenza dal richiedente o in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società * . Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

La domanda per il rilascio di autorizzazione si intende accolta laddove il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 30 giorni, fatta salva la facoltà di annullare il provvedimento illegittimamente formatosi.

L'autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato dal Comune qualora manchino i requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98.

**Le domande vanno formulate in carta semplice due volte all'anno e più precisamente nei seguenti periodi:*

 1. *periodo dall'01.04 al 30.04;*
 2. *periodo dall'01.08 al 31.08.*

L'ufficio ne da comunicazione mediante avviso pubblico tramite albo Pretorio.

4. – Ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n° 286 del 25/07/98, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità

- 5.- Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

ART. 4 – TITOLO AUTORIZZATORIO

1. - Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di Fiere concomitanti è consentito all'operatore presentarsi con copia autenticata dell'autorizzazione.
2. - L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/97, associati in partecipazione (art. 2549 del c. c.), collaboratori coordinati e continuativi (art. 02 L. 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purchè appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/98.
3. - Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro 10 giorni dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, il quale provvede entro 30 giorni all'annotazione oppure a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede a sua volta all'annotazione.
4. - Il titolare dell'autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 giorni dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciata la concessione stessa, il quale provvede entro 30 giorni alla annotazione sugli atti autorizzatori.

Capo II **M E R C A T I**

ART. 5 - TIPOLOGIE.

A) In riferimento alla scadenza temporale dell'attività i mercati sono distinti in:

- 1) mercati quotidiani con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono per almeno cinque giorni alla settimana;
- 2) mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque;
- 3) mercati mensili con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni del mese ma non in ogni settimana;
- 4) mercati stagionali quotidiani o settimanali la cui attività è limitata ad un solo periodo, individuato dal Comune tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante per uno o più anni.

B) In riferimento alla merceologia i mercati si distinguono in:

- 1) mercati alimentari destinati alla vendita di un'ampia gamma di tali prodotti;
- 2) mercati non alimentari destinati alla vendita di un'ampia gamma di prodotti;
- 3) mercati misti, dove sono venduti prodotti appartenenti al settore alimentare e non;
- 4) mercati specializzati destinati alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare e non alimentare individuate dal Comune.

I Comuni possono, altresì istituire mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato (usati, hobbistica, oggetti da collezione, di artigiano.....) a tali manifestazioni (oltre ai titolari professionali) possono partecipare anche operatori del tutto sporadico ed occasionali fino ad un massimo di tre volte all'anno (come da modalità previste dal Documento Programmatico).

- C) In riferimento alla struttura, i mercati e specializzazioni si distinguono: scoperti mobili, scoperti totalmente, (come da Doc. Prog. Punti 5.1 lettera c) per l'istituzione di nuovi mercati si tenga conto del numero minimo per tipologia strutturale e secondo le classi abitanti.

ART. 6- SUPERFICIE DEI POSTEGGI E DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. - I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare abbia uno di uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. - Le dimensioni minime di posteggio è di 16 mq.. Nei mercati giornalieri è di mq. 30; in quelli settimanali, ad eccezione di quelli destinati ai produttori agricoli, la cui superficie è determinata dal Comune.
3. - I posteggi di ciascun settore di mercato saranno delimitati con le dimensioni e i contenuti come da planimetria allegata.
4. - Per i produttori agricoli, in ogni mercato, si riservano un numero di posteggi non inferiore al 10% ed ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio;
5. - Al fine di favorire le iniziative imprenditoriali degli operatori, il Comune può autorizzare nei mercati e nelle fiere l'accorpamento di posteggi contigui fino al massimo di tre, purchè appartengano allo stesso concessionario.

ART. 7 – CRITERI, BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. - Ai sensi della L. 33/99, l'Ufficio comunale competente rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione a seguito di bando.
L'apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune, nonché all'albo pretorio dei comuni limitrofi, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria dovrà indicare:
 - a) gli elementi di identificazione del mercato;
 - b) la suddivisione dell'area di mercato in settori merceologici omogenei;
 - c) in numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
 - d) i criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi commi. La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata.
2. - Il competente Ufficio comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà lo stesso per settori omogenei come individuate al punto precedente e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta nell'ordine dei seguenti *criteri*:
 - a) ai titolari di concessione decennale di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
 - b) ad aspiranti che abbiano maggior numero di presenze effettive nel mercato per ogni anno o frazione di anno di frequenza: **punti 5**;

- c) ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente: **punti 3**;
- d) ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana: **punti 3**.

- 3. – Le medesime regole si applicano per gli operatori ed imprenditori agricoli, mezzadri e coloni che esercitano l'attività dei propri prodotti in riferimento alla Legge n° 59/63 e al D. Lgs. n° 228/2001. I titolari dei posteggi dovranno ogni anno, entro il 31 dicembre, comprovare la qualità di produttore agricolo mediante auto-dichiarazione.
- 4. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

ART. 8 - ORARIO

- 1. - Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato, sulla base degli indirizzi in materia di orari stabiliti dalla Regione con Legge Regionale n° 33 (e punto 8 del Documento Programmatico) ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/98;
- 2. - Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3. - Nel caso di mercato che si svolga di domenica o in altri giorni festivi (possibilità concessa solo per i Comuni riconosciuti *turistici o d'arte*) i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal Sindaco. In tal caso gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.
- 4. - Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal Sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

ART. 9 - SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO O DI FIERA

- 1. - L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di box o chiosco o locale o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEI

- 1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati secondo le modalità previste dal presente regolamento, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, secondo la graduatoria predisposta dal Comune. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2. - L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire prioritariamente a favore degli operatori della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti per l'assegnazione decennale.

3. - Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

ART. 11- VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. - Le graduatorie di cui al precedente art. 7 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi cause che per le nuove domande di iscrizione.

2. - Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale che deciderà entro 15 giorni successivi.

3. - Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria.

4. - La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

ART. 12 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. - In esecuzione della graduatoria di cui all'art. 7, gli interessati saranno convocati con almeno 15 giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, il Sindaco, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora richiesto dai presunti interessati allo stesso settore.

ART. 13 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. - Nella ipotesi di subingresso, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

2. - La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegna l'autorizzazione commerciale entro sei mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

ART. 14 - MERCATI STRAORDINARI

1.- In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.

2. - Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo *diverso* da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto dalla redazione di un "*progetto*" da realizzarsi anche in collaborazione con gli operatori del mercato. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone.

L'assegnazione dei posteggi in tal caso avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.

ART. 15 - CONFERENZA DI SERVIZI

1. - L'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati la cui superficie complessiva sia pari o superiore a 2.500 mq., sono soggetti ad apposita "conferenza di servizi" indetta dal Comune interessato presso gli uffici Regionali competenti previa intesa con la Provincia.
2. - Il Comune inoltra alla Regione apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione del responsabile del procedimento contenente l'illustrazione dettagliata ed analitica della struttura che si intende *realizzare, trasferire o ampliare*, superficie complessiva, numero dei posteggi, attività integrative. Precisi elementi conoscitivi in merito alla conformità urbanistica, destinazione d'uso, impatto ambientale, limiti posti per la tutela di aree ed edifici storici, artistico e archeologico;
 - b) planimetria in scala 1:200 riprodotte dettagliatamente il complesso della struttura, nella quale siano evidenziate i posteggi, gli spazi di pertinenza con le relative destinazioni, parcheggi esistenti;
 - c) planimetria in scala 1:2000 dell'area nella quale siano evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria e le linee di trasporto pubblico.

CAPO III

POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 16 – CRITERI ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

1, - I posteggi fuori mercato sono individuati ai sensi della L. R. 33/99 in concomitanza con l'approvazione dei Piani comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità urbanistica.

I posteggi fuori mercato sono i seguenti:

(vedi Piano aree pubbliche approvato).

In tali posteggi l'attività viene esercitata su chioschi

2. - Ai sensi della L. R. 33/99, l'assegnazione di tali posteggi (liberi) avviene tramite bando comunale che verrà predisposto sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio con esclusione di quella cumulata con licenze temporanee;
- b) minor numero di titoli autorizzativi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche;
- c) stato di disoccupato;
- d) numero di familiari a carico;
- e) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla date delle stesse;ù
- f) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.

3. - Il bando verrà predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Contemporaneamente l'Ufficio comunale competente darà comunicazione della pubblicazione del bando alle associazioni di categoria. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso. Il Comune provvederà alla redazione della graduatoria entro 60 giorni. Dalla data di scadenza della presentazione delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione/concessione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

ART. 17 - ORARI

1. - L'orario di svolgimento dell'attività è la seguente: 07.00/22. con eventuale proroga alle ore 01.00 per l'esercizio di somministrazione e con le modalità previste dall'ordinanza sindacale sugli orari. Nell'arco temporale individuato 07.00/22.00 l'operatore potrà scegliere l'orario di svolgimento della propria attività per un massimo di 13 ore giornaliere ai sensi del D. Lgs. 114/98. L'orario verrà indicato nella concessione decennale di suolo pubblico. Per gli operatori che effettuano la Somministrazione di Alimenti e Bevande l'orario è equiparabile agli orari degli operatori dei pubblici esercizi fissi. Le aree saranno, a cura del Comune, delimitate con segnaletica. Mentre per la collocazione e l'arredo urbano dovrà essere autorizzato dall'ufficio Urbanistica competente che dovrà esprimersi con parere di compatibilità ambientale ed estetica.

CAPO IV FIERE

ART. 18 – CRITERI GENERALI

1. - Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate, secondo le seguenti tipologie:

A) in riferimento al bacino di utenza: *di interesse locale; di interesse Regionale e Nazionale;*

B) in riferimento alle merci vendute: *prodotti alimentari; merci varie; e fiere specializzate;*

C) in riferimento al periodo: *fiere ricorrenti; annuali e stagionali.*

2.- Per fiere promozionali si intende la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare Centri Storici, aree urbane particolari o particolari tipologie merceologiche o produttive, ovvero attività sociali, politiche e di volontariato.

3.- A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

4. - Per esigenze eccezionali il Comune ha facoltà, ai sensi della L. R. 33/99, di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Piano entro la prima scadenza del 31 Gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'atto istitutivo nonché su semplice invito.

5. - Dal momento dell'inserimento del Piano, alle fiere promozionali si applicano i *criteri* e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui alla L. R. 33/99 e al Doc. Programmatico, previo bando e relativa graduatoria tenendo conto della maggiore anzianità di presenza. In caso di parità l'assegnazione dei posti avverrà sulla base delle seguenti priorità:

a) minor numero di titoli autorizzativi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche;

b) stato di disoccupato;

c) numero di familiari a carico;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse.

Al bando potranno essere ammessi operatori in possesso di particolari caratteristiche anche in relazione alla vendita di prodotti tipici del Comune.

7. - Al fine dell'assegnazione dei posteggi, il Comune dovrà predisporre (almeno 90 giorni prima) le modalità, durata, ed assegnazione dei posteggi. Le domande sono presentate, con raccomandata a. r. dai soggetti interessati, entro i termini previsti dall'avviso pubblico del Comune.

8. - Per l'ampliamento, la soppressione e la modifica merceologica delle fiere sono definite con apposito provvedimento comunale sulla base dei criteri fissati dal Documento Programmatico Regionale.

CAPO V

CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

ART. 19 – CONCESSIONI TEMPORANEE

- 1.- Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche prodotti agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.
- 2 - La concessione può essere:
 - a) per posteggio singolo;
 - b) per feste, sagre e manifestazioni varie;
 - c) stagionali.
- 3 - Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.
4. - La concessione *temporanea* può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione ex L. 59/63.
5. - Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.
6. - E' consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tal caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.
7. - La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dai posteggi e delle aree individuate dal Piano comunale.
8. - Il Comune può rilasciare l'occupazione anche ad operatori che non esercitano l'attività commerciale su aree pubbliche (artigiani, operatori professionali) fino ad un massimo di n° 03 (tre) presenze annuali (coma dal Doc. Programmatico).

ART. 20 - CONCESSIONI PER FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE.

1. - Può essere rilasciata, per un massimo di **15** giorni, per manifestazioni che non siano riconducibili a fiere promozionali, previa presentazione da parte di soggetti privati o da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere evidenziati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) specializzazione merceologiche interessate;
 - c) spazi richiesti e loro localizzazione;

d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;

e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti rispettando le indicazioni dell'autorizzazione.

Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in tal caso l'Ufficio Comunale può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

ART. 21 - ATTIVITA' STAGIONALI

1. - Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni., per anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali.(cocomeri, frutti vari, alberi di Natale ect.) che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

In caso di previsione di reiterazione periodica, i posteggi relativi dovranno essere indicati nel Piano anche se non delimitati in loco.

2. - In caso di posteggi per la vendita di prodotti *stagionali* esso può essere istituito esclusivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 settembre per i prodotti *estivi* e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti autunnali ed invernali.

CAPO VI

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 22 AUTORIZZAZIONI

1. - Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma *itinerante* è subordinato al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3° della Legge 114/98.

2. - L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:

a) entro 500 mt. da mercati in esercizio, da posteggio fuori mercato.

ART. 23 – LIMITAZIONI

1. - Fermo quanto previsto nell'art. precedente, è consentito fermarsi esclusivamente in zona dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo necessario per servire i clienti, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 300 mt. di distanza.

2. - La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

3. - La vendita di funghi è vietata ai sensi del comma 3° dell'art. 6.

4. - L'attività in forma itinerante è consentita dalle ore 07.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali, secondo la vigente normativa che regola la materia.

ART. 24 - PRODUTTORI AGRICOLI

1,- Per i produttori agricoli, i quali esercitano la vendita dei propri prodotti con le stesse modalità degli esercenti sulle aree pubbliche, si applicano le norme dei commercianti itineranti ma dovranno ogni anno (entro il 31 Gennaio) comprovare la qualità di produttore agricolo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 - CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

1. - L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetta alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. - Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

3. - Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

4. - Il commercio su aree pubbliche di prodotti deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati e refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

5. - Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolte mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

6. - Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 26 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. - Il commerciante è obbligato ad indicare i prezzi di vendita.

ART. 27 – SANZIONI

1.- Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 ai sensi dell'art. 29, comma 2°, del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva di verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 28 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. - Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza della concessione del posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'ufficio commercio.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. - Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. - Qualora sia revocata la concessione del posteggio per motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

ART. 30 – COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

1. - Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 31 – PARTI DEL REGOLAMENTO

1.- Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento gli allegati "DOCUMENTO PROGRAMMATICO e NORME DI ATTUAZIONE".

ART. 32 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. - Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge n° 241/90, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.